

## APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA S.P.A.



### 1) PROVVEDIMENTI APPORTATI con Legge 9 ottobre 2023 n. 137

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 236, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del **D.L. 10 agosto 2023, n. 105**, recante *“disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”*.

Con il precitato intervento normativo si attua una **nuova estensione del catalogo dei “reati presupposto”** della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il c.d. **“Decreto Giustizia”** interviene infatti sugli *artt. 24 e 25-octies.1* del D.lgs. cit., aggiungendo **tre nuove fattispecie di reato**.

In particolare, **l’art. 24, D.lgs. 231/2001**, rubricato *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*, viene arricchito dalla previsione di **due nuovi “reati presupposto”**. Si tratta delle fattispecie di **“Turbata libertà degli incanti”** (**art. 353 c.p.**) e **“Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti”** (**art. 353-bis c.p.**).

Queste due nuove fattispecie contribuiscono, di fatto, ad **estendere il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A.**, interessando – tra le altre - anche le **fasi prodromiche** allo svolgimento delle **gare pubbliche**.

**L’art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001**, riguardante i *“reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*, viene invece integrato con l’aggiunta della fattispecie di reato di **“trasferimento fraudolento di valori”**, prevista all’**art. 512-bis c.p.**

Il nuovo reato presupposto presenta evidenti **punti di contatto** con la prevenzione dei reati in materia di **ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001), nonché con il **contrasto alle fattispecie di contrabbando** (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001).

### 2) PROVVEDIMENTI APPORTATI dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica

- Modifica **171-ter** Abusiva duplicazione di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. e **Art.174-ter** Legge sulla protezione del diritto d’autore


della **Legge 633/41 del 22/04/1941** che hanno interessato il reato di Delitti in materia di violazione del diritto d'autore **Art. 25-novies D.Lgs 231/01** pag. 41

**3) D.l. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17**



La **Legge 3 marzo 2023, n. 17**, ha inserito nel Decreto 231 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di **interesse strategico nazionale**, dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l'operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull'occupazione e sull'interesse economico nazionale. L'art. 5 del Decreto legge n. 2/2023, infatti, ha apportato diverse modifiche al testo del D.lgs. 231/01. Invero, la riforma è intervenuta sull'**art. 15 del D.lgs. 231/01**, che disciplina i casi in cui la sanzione interdittiva tale da comportare l'interruzione dell'attività comminata a carico dell'ente possa essere **sostituita** dalla applicazione di un **commissariamento giudiziale** dell'impresa. Alle due preesistenti condizioni applicative, ossia quelle di cui alla **lettera a)**, con riguardo all'ente che svolge attività di **pubblico servizio** o un **servizio di pubblica utilità** la cui interruzione sia passibile di provocare un **grave pregiudizio alla collettività**, ed alla **lettera b)** per i casi in cui l'interruzione dell'attività svolta dall'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, **rilevanti ripercussioni sull'occupazione**, è stata aggiunta una terza casistica alla **lettera b-bis)**: *"l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231"*. La nuova disposizione precisa altresì che, nel caso di imprese che, a seguito della verifica di reati che abbiano dato luogo all'applicazione della sanzione interdittiva, siano state ammesse all'**amministrazione straordinaria** (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187), la prosecuzione dell'attività è comunque affidata al **commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria**. La *ratio* dell'intervento normativo è improntata a garantire l'accesso al commissariamento, in luogo della possibile applicazione della sanzione interdittiva (passibile di precludere la prosecuzione dell'attività produttiva ed operativa), alle realtà imprenditoriali di tipo industriale dichiarate di interesse strategico nazionale. Corre l'obbligo di chiarire cosa il legislatore intenda allorché si riferisce al concetto di **"stabilimento di interesse strategico nazionale"**. Ebbene, detta qualifica può essere conseguita dall'ente qualora ricorrano le condizioni previste ai sensi dell'art. articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, il quale prevede che la **Dichiarazione di interesse strategico nazionale di uno stabilimento** debba avvenire tramite **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, provvedimento che viene adottato allorché lo stabilimento impieghi un numero di lavoratori subordinati **non inferiore a duecento da almeno un anno** e qualora sussista **assoluta necessità di salvaguardia dell'interesse occupazionale e della produzione**. La riforma ha altresì previsto l'inserimento di un nuovo comma in calce all'**art. 17 del Decreto** (Riparazione delle conseguenze del reato). Ed invero, il comma *1-bis* dell'art. 17, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.l. 5 gennaio 2023, n. 2, presenta una fondamentale **clausola di esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive**. Più specificamente, la norma prevede che non possano essere comunque **mai applicate sanzioni interdittive** a carico dell'ente allorché sia appurato che le stesse possano **pregiudicare la continuità di azione di stabilimenti industriali**, o anche solo di parti di essi, **che siano dichiarati di**

**interesse strategico nazionale** ai sensi dell'articolo 1 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, <sup>pag. 42</sup> quindi secondo l'iter ed i requisiti sopra descritti. La norma detta, però, una ulteriore condizione ai fini dell'attivazione della clausola di esclusione: l'ente deve aver **rimediato alle carenze organizzative** che hanno favorito la verifica dell'illecito, e ciò mediante l'adozione e la concreta attuazione di **modelli organizzativi** idonei a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi. L'ultimo capoverso, inoltre, introduce uno **schema presuntivo**, secondo il quale il modello organizzativo può dirsi **sempre idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi allorché, nell'ambito della **procedura atta al riconoscimento strategico nazionale**, siano stati adottati **provvedimenti diretti a realizzare**, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario **bilanciamento** tra le **"esigenze di continuità dell'attività produttiva"** e quelle legate alla salvaguardia dell'**occupazione** e alla **tutela della sicurezza sul luogo di lavoro**, della **salute**, dell'**ambiente** e degli **altri eventuali beni giuridici** lesi dagli illeciti commessi. Nondimeno, il d.l. n. 2/2023 ha previsto il collocamento di un ultimo periodo in calce all'art. 45, comma III del D.lgs. 231/01, in materia di misure cautelari. Il nuovo periodo va ad integrare la già esistente disposizione, secondo la quale, in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva il giudice ha la facoltà di optare per la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15, per un periodo di tempo pari alla durata della misura cautelare stessa. Il nuovo ed ultimo periodo dispone che: *"La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231"*. Infine, il Decreto in esame ha aggiunto il **nuovo comma 1-ter all'art. 53 del Decreto 231** (Sequestro preventivo), il quale dispone che nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, debba farsi applicazione dell'**art. 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2**, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Dette disposizioni sono state parimenti introdotte tramite il Decreto c.d. "salva ILVA", e dispongono, rispettivamente: il **comma 1-bis.1** che il Giudice, nel caso in cui il sequestro coinvolga stabilimenti industriali, parti di essi, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, debba disporre la **prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario**. La norma dispone altresì che il Giudice, qualora sia necessario al fine di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità produttiva ed i beni giuridici posti a rischio di pregiudizio, può **dettare le prescrizioni necessarie**, tenendo anche in considerazione quanto già disposto tramite i provvedimenti amministrativi adottati, per il medesimo fine, dalle autorità competenti. È bene notare che la norma, tuttavia, ha previsto che le disposizioni sin qui descritte **non possano trovare applicazione alcuna qualora dalla prosecuzione dell'attività possa potenzialmente derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che non sia evitabile tramite alcuna prescrizione**. Sempre nel solco di detto principio di giudizio, che attua un doveroso bilanciamento dei beni giuridici tutelati, antepoendo sempre e comunque le esigenze di sicurezza a quelle di carattere meramente economico, la normativa dispone altresì che il Giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano state adottate misure per tramite delle quali **si sia ritenuto realizzabile il corretto bilanciamento** tra le esigenze di attività produttiva e quelle legate alla salvaguardia di occupazione, salute e sicurezza, salute, ambiente, e altri beni giuridici eventualmente lesi dagli illeciti oggetto della contestazione a carico dell'ente.



Infine si segnala come il recente DLGS n. 24 del 10 marzo 2023 ha fornito alcune indicazioni sulle caratteristiche che i canali di segnalazione (whistleblowing) devono avere.



## **IN GENERALE**

**Le segnalazioni possono essere effettuate sia oralmente che in forma scritta e se sono effettuate in forma scritta, possono essere utilizzate anche modalità informatiche.**

**I canali di segnalazione (whistleblowing) devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.**

**Inoltre, i canali di segnalazione (whistleblowing), le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni, devono essere comunicati chiaramente sia sul sito internet, sia nei luoghi di lavoro, sia in luoghi accessibili ai terzi.**

**L'azienda dovrà adeguarsi a quanto previsto nel DLGS in parola per non incorrere in pesanti sanzioni.**